

Finanziamenti. L'approvazione del milleproroghe non risolve la situazione

Ricorsi 5 per mille, l'arbitro è il giudice ordinario

Ma l'esclusione è automatica per chi dimentica di autocertificarsi

Marta Saccaro

■ Anche dopo l'approvazione del decreto milleproroghe, che porta con sé l'estensione alle associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni culturali della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, il 5 per mille continua a navigare in acque agitate. Infatti, a oltre due anni dalla sua introduzione, e in attesa che vengano (finalmente) distribuiti i fondi promessi e destinati dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi del 2006 e del 2007, sono ancora molte le perplessità legate alla vera efficacia dello strumento, voluto per procurare finanziamenti al mondo del non profit.

I dubbi derivano per lo più dalle modalità di formazione delle liste dei soggetti ammessi al beneficio. All'esclusione dagli elenchi di numerosi sodalizi che avevano presentato domanda di iscrizione ha fatto seguito un'ondata di contestazioni di vario tipo, che sta crescendo ulterio-

mente nelle ultime settimane.

Come ricordato anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare 57/E del 2007, il primo mezzo di opposizione all'esclusione dagli elenchi per motivi "ostativi" alla validazione della domanda prodotta è il ricorso al giudice ordinario.

Nel caso in cui, in pratica, la direzione regionale delle Entrate preposta al controllo delle autocertificazioni trasmesse dagli enti per confermare la precedente iscrizione telematica emetta un provvedimento di esclusione dal beneficio, l'agenzia delle Entrate ha fatto presente che l'eventuale ricorso deve essere prodotto all'autorità giudiziaria ordinaria.

I motivi di esclusione, in questo caso, possono essere sostanziali, legati alla mancanza dei requisiti soggettivi (sui quali si dilungano la circolare 57/E e la 30/E, sempre del 2007), o formali, dovuti al mancato rispetto degli adempimenti previsti dai regolamenti.

In relazione a quest'ultimo aspetto, si deve tenere presente che i decreti attuativi delle norme istitutive sul 5 per mille per il 2006 e per il 2007 hanno disposto che gli enti che effettuano l'iscrizione telematica all'elenco dei beneficiari devono confermare la loro volontà

trasmettendo per raccomandata, entro il 30 giugno, un'auto-certificazione di sussistenza dei requisiti, a cui vanno allegate due copie: quella del documento di identità del legale rappresentante e quella dell'avvenuta ricezione da parte dell'agenzia delle Entrate della trasmissione telematica.

In pratica, con provvedimenti di natura regolamentare è stato richiesto agli enti interessati di trasmettere una documentazione che, per la verità, l'agenzia delle Entrate possiede già (l'avvenuta trasmissione telematica della richiesta può essere verificata direttamente grazie al software in dotazione agli uffici finanziari) o può comunque acquisire con atti interni in altro modo, in applicazione della legge 241/1990 e dello Statuto del contribuente (Dlgs 212/2000).

Tuttavia, nel caso in cui un ente abbia dimenticato di allegare i documenti di autocertificazione, è quasi inevitabile l'esclusione dall'elenco. Allo stato, infatti, la posizione delle Direzioni regionali è, nella maggior parte dei casi, irremovibile e legata alla stretta applicazione dei regolamenti. A meno che una legge non disponga una sanatoria per queste violazioni procedurali, non resta, quindi, che ricorrere

contro provvedimenti di esclusione ritenuti illegittimi.

Un'ultima questione è poi legata a quelli che si possono definire i "ripescaggi", in particolare riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del Coni, che sono state equiparate, con effetto retroattivo, alle altre categorie di soggetti beneficiari del cinque per mille per il 2006 e 2007 grazie all'articolo 20 del Dl 159/2007.

Questo inserimento a posteriori tra i soggetti ammessi al contributo comporta necessariamente una fase di ricalcolo del beneficio assegnato a ciascun ente per il 2006. In tal caso, infatti, le tabelle definitive sono state pubblicate sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate prima dell'integrazione operata dal Dl 159/2007 e le associazioni sportive dilettantistiche (che non si configuravano come Onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o associazioni riconosciute) hanno già ricevuto il provvedimento di esclusione dall'elenco.

 **volontariato@ilsolare24ore.com**

L'indirizzo per le vostre segnalazioni. Gli appuntamenti per l'agenda devono pervenire entro il martedì precedente la data di pubblicazione

